



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA

Via Volto Santo, 3 – 40123 BOLOGNA - Tel. 051- 2963857/56

E-mail: [rifugiati.bologna@interno.it](mailto:rifugiati.bologna@interno.it)

## PROCEDURA ORDINARIA

### LA COMMISSIONE

Nella seduta del 30/06/2026

**VISTI** gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presentata dalla sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] dato rettificato rispetto al modello C3), [REDACTED]

Alias [REDACTED]

**VISTA** la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con Legge 24 luglio 1954, n. 722, ed il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, n. 95;

**VISTA** la Legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ss.mm.ii;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.L. n. 20 del 10/03/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 05/05/2023;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21;

**LETTA** la circolare del Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 06/06/2023 avente a oggetto: *“Legge 5 maggio 2023, n. 50. Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”*;

**VISTI** gli artt. 32, primo comma, lett. b-bis), 28- bis secondo comma, lett. c), 28-ter, primo comma, lett. b), D.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

**VISTO** l’art. 2-bis D.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, come da ultimo modificato dalla L. n. 187 del 9 dicembre 2024;

**VISTO** l’art. 9, comma 2-bis, D.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

**RILEVATO** che all’istanza in esame si applica l’art. 19 TUI nella formulazione attualmente vigente, essendo stata presentata dopo l’11 marzo 2023, data di entrata in vigore del D.L. n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023;

**TENUTO CONTO** di quanto è emerso nel corso dell’audizione individuale del 12/05/2026 ed alla luce di quanto in precedenza dichiarato dalla richiedente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale;

**PREMESSO** che [REDACTED] sta  
[REDACTED] to  
parte dell [REDACTED]

**RILEVA**

- Di aver preso [REDACTED]
- Di essere stato [REDACTED]
- Di aver [REDACTED]

**ATTESO** che [REDACTED]



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA

Via Volto Santo, 3 – 40123 BOLOGNA - Tel. 051- 2963857/56

E-mail: [rifugiati.bologna@interno.it](mailto:rifugiati.bologna@interno.it)

**CONSIDERATO** che, dall'analisi delle dichiarazioni rese dal richiedente, dai documenti dallo stesso prodotti e dall'esame delle fonti visionate dalla Commissione, ai fini della valutazione dell'istanza di protezione internazionale presentata dal richiedente, la Commissione, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 3, c. 5, D.lgs. n. 251/2007, ritiene:

- *Accettata la provenienza*: il profilo linguistico e religioso della richiedente è coerente con la cittadinanza, confermata dalla documentazione prodotta;
- [redacted] dichiarazioni sono internamente coerenti e confermate dai documenti prodotti;
- [redacted] e dichiarazioni della richiedente risultano non contraddittorie e descrivono un quadro verosimile. Tuttavia, la ragione di tale licenziamento rimane incerta, non essendoci elementi a sostegno di quanto dichiarato oltre alle dichiarazioni stesse;

**RITENUTO** pertanto non fondato il timore esposto dalla richiedente in caso di rientro;

**RITENUTO** che dall'istruttoria non sono emersi elementi riconducibili ai presupposti di persecuzione diretta e personale previsti dall'art. 1, lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra e dagli artt. 5, 7 e 8 del D.lgs. n. 251/2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, per le ragioni sopra esposte, non risulta sussistere un fondato timore di persecuzione per motivi di religione, razza, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale;

**RITENUTO**, che, per gli stessi motivi, ai fini della valutazione di altre forme di protezione internazionale, non si configuri in capo al richiedente un rischio effettivo di subire un danno grave nel senso indicato dall'art.14, lett. (a) e (b) del D.lgs. n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto non risultano sussistere elementi che portino a ritenere che il richiedente in caso di rimpatrio corra il rischio di essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine;

**CONSIDERATO** che al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, cioè per situazioni di violenza indiscriminata in relazione a situazioni di conflitto anche interno, è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata;

**CONSIDERATO** che in riferimento alle ipotesi di violenza generalizzata, la giurisprudenza europea – sia della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (*Sufi and Elmi v. United Kingdom, applications nos. 8319/07, council of Europe: European Court of Human Rights, 28 June 2011*) che della Corte Europea di Giustizia (*Elgafaji e Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie* sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07; *Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12) – si è espressa nel senso di indicare i suddetti criteri per la valutazione della gravità e intensità della violenza generale, in mancanza dei quali si considera necessaria la ricorrenza di caratteristiche specifiche che, in fase di valutazione individualizzata del rischio in caso di rientro, accrescono l'esposizione personale dell'individuo;

**RILEVATO** che i suddetti requisiti non risultano soddisfatti nel caso di specie, nella misura in cui non ricorrono i riportati indici di pericolosità, né le circostanze individuali specifiche che aumentano l'esposizione personale dell'individuo in caso di rientro, in [redacted] ese di provenienza del richiedente, non risultano presenti situazioni di conflitto armato tali da determinare – eccezionalmente, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea – un rischio effettivo di danno grave, nel senso di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, per l'intera popolazione civile né il richiedente appare possedere caratteristiche specifiche e attendibili tali da esporlo, sotto tale profilo, a differenziato e qualificato rischio.

In proposito, si consultino le seguenti informazioni sul Paese di origine (C.O.I.):



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA

Via Volto Santo, 3 – 40123 BOLOGNA - Tel. 051- 2963857/56

E-mail: [rifugiati.bologna@interno.it](mailto:rifugiati.bologna@interno.it)

**RITENUTO** che pertanto, per i suesposti motivi, non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex articolo 14 lett. c) D.lgs. n. 251/ 2007;

**RITENUTO** che non ricorrono le condizioni previste dal comma dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 che stabiliscono di divieto di espulsione e respingimento nelle ipotesi in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, ovvero esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti;

**RILEVATO** che nel caso in esame invece appaiono ricorrere gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998 richiamato dall'art. 19 c.1.1 cit, tenuto conto dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con riferimento all'art. 8 CEDU e dalla giurisprudenza nazionale delineata dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza della I Sez. Civile n. 4455 del 23 febbraio 2018 nonché delle indicazioni interpretative contenute nella circolare del Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 06/06/2023.

Nel caso di specie, infatti, la richiedente ha fatto ingresso in Italia nel [redacted] ha aveva preso parte in passato a progetti sociali per cui aveva trascorso altri periodi in famiglia in Italia, ha sostenuto l'audizione per buona parte in italiano, ha prodotto documentazione lavorativa e dimostrato indipendenza alloggiativa, ha legami sociali radicati in Italia con la famiglia che l'ha ospitata in passato. Tali elementi, congiuntamente considerati, inducono a ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto del richiedente al rispetto della sua vita privata e familiare in violazione dell'art. 8 Cedu e, pertanto, il rimpatrio si pone in contrasto di obblighi costituzionali ed accordi internazionali (art. 5 c.6 TUI);

**RITENUTI** quindi sussistenti i presupposti per la trasmissione ex art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D.lgs. n. 286/1998;

La Commissione, all'unanimità:

## HA DELIBERATO

**Di non riconoscere la protezione internazionale e di trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.**

Bologna, 24/07/2026

Il Presidente

F.to digitalmente

Avverso la presente decisione della Commissione Territoriale è ammesso ricorso al Tribunale di Bologna, a pena d'inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero (art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008).

Nei casi di cui all'art. 28 bis, co. 2, e nei casi in cui nei confronti del richiedente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini ordinari sono ridotti della metà.

La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento tranne che nelle ipotesi previste dall'art. 35 bis, co. 3, D.lgs. n. 25/2008.

Per consentire al richiedente di essere informato sull'esito della domanda, si traduce dispositivo nelle seguenti lingue:

**Inglese**

**DECIDES**

Not to recognize International Protection.

And in consideration of the above motivations, the articles be transmitted to Police Headquarter in order to issue permit ion to stay for "special protection".

**Note:**



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA

Via Volto Santo, 3 – 40123 BOLOGNA - Tel. 051- 2963857/56

E-mail: [rifugiati.bologna@interno.it](mailto:rifugiati.bologna@interno.it)

In disagreement with the present decisions from Territorial Commission it is allowed to reapply to the Court of Justices in Bologna within 30 days from the notification of the measure or 60 days if the applicant is leaving outside the country. In case of hospitality or entertainment according to Art.20 and 21 of legislative decree of 28 January 2008, n. 25 such terms are reduced to half. Under Art. 19 comm. 4, of the law 150/2011, the appeal adverse oppose the present measure to stop the effective execution of the measure contested, outside the hypotheses provided from letters a), b), c) and d) of same comm.4 mentioned above Art.19 of which the suspension is allowed to both parts.

## Francese

### A DECIDE

De ne pas reconnaître la protection internationale.

Et, en consideration des motivations ci-dessus exposées, de transmettre les actes au Questeur aux fins de la délivrance du permis de séjour pour "protection spéciale".

### Note:

Contre la présente décision de la Commission Territoriale, est admis le recours au tribunal de Bologne entre 30 jours de la notification de la décision ou 60 jours si le requérant réside à l'extérieur. Dans les cas d'accueil ou détention disposés aux sens des articles 20 et 21 du décret législatif du 28 Janvier 2008, n.25, ces délais sont réduits de moitié.

Aux sens de l'art. 19, alinéa 4, du projet de loi 150/2011, le recours contre la présente décision suspend l'exécution effective de la décision contestée, sauf dans les hypothèses prévues par les lettres a), b), c) et d) du même alinéa 4 du sus-mentionné art. 19 dans lequel la suspension est accordée sur demande d'une des parties.

Pour consentire au demandeur d'être informé sur le résultat de la demande, ce dispositif est traduit dans les langues suivantes:

## Spagnolo

### DECIDE

no reconocer la protección internacional.

Sino transmitir las actas al Jefe Superior de Policía para la expedición de un permiso de residencia temporal por protección especial.

### Nota:

Contra la presente decisión de la Comisión Territorial se podrá hacer una apelación al Tribunal de Bologna dentro de 30 días siguientes a la notificación de la decisión o dentro 60 días si el solicitante reside en el extranjero.

En el caso que el solicitante se encuentre en un centro de acogida gubernamental o en una estructura del sistema de protección, o sea dentro de un centro, se hará cargo el Tribunal con sede en la ciudad principal del distrito de la corte de apelación donde se encuentra la estructura o el centro en cuestión de conformidad con el art.19, párrafo 2, del Decreto Legislativo. N. 150/2011, modificado por el art. 27 del Decreto Legislativo. N. 142/2015.

En los casos previstos por el artículo 28-bis del Decreto Legislativo n. 25/2008 y en los casos de detención en un centro de identificación y expulsión, el plazo para la apelación se reduce a la mitad, en virtud del artículo 19, párrafo 3, del Decreto Legislativo n. 150/2011.

El recurso contra esta decisión suspende la ejecutoriedad de la resolución impugnada, salvo en los casos previstos en los incisos a), b), c) y d) del párrafo 4 del citado artículo 19 del Decreto Legislativo n.150/2011.

## Arabo

### قررت

الدولية بالحماية الاعتراف عدم

مع الأخذ بالإعتبار الأسباب المذكورة أعلاه، وتحويل الإجراءات إلى المحافظ لمنح إذن الإقامة لدواع "حماية إستثنائية" وفق الفصل 32، الفقرة 3، من القرار التشريعي رقم 25/2008

معدل بالقانون رقم 132 01.12.2018

### ملاحظة :

في غضون 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار او في غضون 60 يوما عند الإقامة في خارج القطر Bologna عد قرار اللجنة الوطنية من الممكن الاستئناف أمام محكمة فيها المركز و هذا بموجب المادة 19، فقر 2، من المرسوم التشريعي

و حالات الحجز في اماكن التحقق من الهوية و الطرد ، الحد الزمني للإستئناف يكون نصف الزمن المحدد بموجب المادة 19، / في الحالات المنصوص عليها 2008 المادة 28 المكرر في المرسوم التشريعي عدد 25

الفقرة 3 من المرسوم التشريعي 150/ 2011



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA

Via Volto Santo, 3 – 40123 BOLOGNA - Tel. 051- 2963857/56

E-mail: [rifugiati.bologna@interno.it](mailto:rifugiati.bologna@interno.it)

ان الطعن في هذا القرار يعتبر القرار مطعون فيه , إلا في الحالات التي ينص عليها القانون في الفقرات أ) ب) ج) و د) من تلك الفقرة الفرعية 4 ومن المادة 2011/ .  
المذكورة 19 من المرسوم التشريعي عدد 150